II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1995

relativa all'aiuto concesso sotto forma di garanzia ai produttori francesi di suini — Cassa di stabilizzazione nel settore suino Stabiporc

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(96/297/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 [2], in particolare l'articolo 21,

dopo aver invitato gli interessati [3] a sottoporre le loro osservazioni a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato,

considerando quanto segue:

I

1. Con lettera del 19 aprile 1993, registrata il 20 aprile 1993, la Rappresentanza permanente della Francia presso le Comunità europee, facendo seguito alla richiesta di notifica presentata il 9 marzo 1993 dalla Commissione, le aveva notificato una misura di riattivazione della Cassa di stabilizzazione per il settore suino (Stabiporc).

2. In data 16 febbraio 1994 la Commissione ha deciso, per i motivi sotto esposti, di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti degli aiuti concessi su fondi pubblici tramite l'Ofival (Ufficio nazionale interprofessionale delle carni, dell'allevamento e dell'avicoltura):

   — si tratta di aiuti sotto forma di acconti a tasso d'interesse agevolato [PIBOR (Paris interbanking offer rate) «12 mesi» + 0,5 %]. Poiché questo tasso d'interesse è inferiore al tasso normale di mercato, gli acconti devono essere considerati come aiuti al funzionamento, senza alcun effetto durevole sul miglioramento delle strutture del settore considerato;

   — non si hanno garanzie sufficienti quanto al rimborso totale o parziale degli acconti di tesoreria accordati ai suinicoltori dalla Stabiporc in base ai fondi provenienti dall'Ofival;

   — siffatto meccanismo regolatore viola l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine;

   — la Commissione non possedeva informazioni quanto alle altre convenzioni concluse dalla Stabiporc sia con vari organismi bancari (Caisse nationale de crédit agricole o CNCA, Crédit mutuel), sia con il Fondo di solidarietà per cerealicoltori ed allevatori denominato Unigrains.

3. Previo esame delle osservazioni presentate dalla Francia e terzi interessati, la Commissione ha adottato nei confronti delle misure indicate al punto 2 una decisione finale negativa (C 8/94), invitando la Francia a sopprimere gli aiuti ed a procedere al recupero degli aiuti già versati [4].

[1] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[3] GU n. C 311 dell'8. 11. 1994, pag. 5.
[4] GU n. L 335 del 23. 12. 1994, pag. 82.

4. Con lettera del 20 giugno 1994, la Francia ha comunicato le informazioni chieste dalla Commissione mediante lettera del 22 febbraio 1994 (C 8/94). Da tali informazioni risulta che, per i prestiti concessi alla Stabiporc, viene versato da un consorzio bancario e dall'Unigrains un aiuto supplementare sotto forma di garanzia dello Stato.

   Dalle medesime informazioni emerge che i tassi d'interesse ridotti praticati dalla Stabiporc per gli acconti concessi ai suinicoltori francesi e le insufficienti garanzie di rimborso di detti acconti, oltre a figurare tra le condizioni di favore accordate dall'Ofival alla Stabiporc (cfr. n. C 8/94), fanno parte delle agevolazioni previste dalle convenzioni creditizie concluse dalla Stabiporc con il consorzio bancario di cui sopra e con l'Unigrains.

   La garanzia dell'Ofival, ai sensi delle due convenzioni, riguarda un importo di 61 milioni di FF.

5. In data 27 luglio 1994, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento (n. C 36/94) di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti della garanzia dello Stato concessa dall'Ofival, a favore dei suinicoltori, sui mutui accordati dal consorzio bancario e dall'unigrains. Tale decisione è stata notificata alla Francia con lettera dell'8 agosto 1994.

6. La Commissione ha pubblicato la sua decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, invitando i governi degli altri Stati membri e gli altri interessati a presentare eventuali osservazioni in merito.

II

In risposta alla suddetta lettera dell'8 agosto 1995, con cui la Commissione notificava l'avvio di un procedimento nei confronti degli aiuti descritti al punto I, paragrafo 5, la Francia ha trasmesso le sue osservazioni con lettera del 17 novembre 1994.

Nell'ambito di tale procedimento, ed anche a seguito della decisione finale negativa adottata il 27 luglio 1994 nella pratica C 8/94, la Francia ha continuato a contestare la fondatezza dei punti di vista difesi dalla Commissione europea, il che ha occasionato quattro riunioni tra i servizi del ministero francese dell'Agricoltura e quelli della direzione generale «Agricoltura» della Commissione, riunioni svoltesi in data rispettivamente 21 dicembre 1994, nonché 31 marzo, 26 aprile e 3 ottobre 1995. La Francia ha inoltre inviato informazioni complementari con lettera del 27 gennaio 1995 (in seguito alla prima riunione del 21 dicembre 1994) e con lettera del 29 settembre 1995.

Le obiezioni francesi figurano in appresso ai punti 1-4:

1. Per quanto concerne l'ammontare del contributo effettivo o potenziale dell'Ofival:

   — La Fancia contesta, per i motivi sotto esposti, che dal testo delle due convenzioni (Stabiporc-consorzio bancario e Stabiporc-Unigrains) la Commissione possa dedurre che il contributo finanziario dell'Ofival alla cassa di stabilizzazione Stabiporc ammonti in totale a 121 milioni di FF. Essa afferma viceversa che questo contributo finanziario potenziale è di 60 milioni di FF, cui si aggiunge una garanzia di 1 milione di FF.

   La Francia fa notare che le due convenzioni stabiliscono infatti quanto segue:

   «Le eventuali omissioni di pagamento delle associazioni di produttori, registrate dalla Stabiporc, saranno messe a carico di quest'ultima previa attivazione delle fideiussioni solidali fornite in suo favore per conto delle associazioni; la Stabiporc farà fronte a tali spese con fondi propri a concorrenza di 1 milione di FF.

   Correlativamente, l'Ofival si impegna ad assumere a suo carico un importo identico mediante fondi propri ed oltre tale somma ricorrerà al proprio credito di 60 milioni di FF (...), fermo restando che il suo contributo è interamente subordinato a quelli forniti dall'Unigrains e dalla CNCA.»

   — Il fatto che i mancati pagamenti siano stati assunti a carico in via prioritaria dall'Ofival mediante il suo credito di 60 milioni di FF, iniziativa connessa con le facilitazioni in materia di recupero di cui l'Ofival dispone specificatamente in quanto organismo d'intervento — è stato concepito come garanzia supplementare di recupero, atta a rafforzare il dispositivo globale delle garanzie contrattuali previste. Infatti l'Ofival, in quanto organismo d'intervento, dispone, a differenza degli altri finanziatori della Stabiporc, della possibilità di prelevare gli importi corrispondenti ai mancati pagamenti di quest'ultima sulle somme dovute alle associazioni e/o agli allevatori per altre azioni da essa intraprese posteriormente.

2. Per quanto concerne i meccanismi di garanzia:

2.1. Secondo la Francia, la garanzia di recupero risultante dall'imputazione prioritaria dei mancati pagamenti sul credito dell'Ofival costituisce solo una delle varie componenti dei meccanismi di garanzia che proteggono il dispositivo negoziato dalla Stabiporc con i suoi finanziatori.

   La Francia ricorda i seguenti meccanismi principali di garanzia privata:

   — la riattivazione della cassa professionale Stabiporc è stata subordinata a un aumento dei fondi propri di 10 milioni di FF, tramite un contributo obbligatorio di 1 FF per suini a carico degli allevatori beneficiari del dispositivo;

— l'applicazione del dispositivo Stabiporc è condizionata dalla costituzione di una fideiussione solidale delle associazioni a favore della Stabiporc, fideiussione il cui importo ammonta al 25 % degli anticipi versati alle associazioni stesse;

— le convenzioni prevedono le possibilità che le somme da recuperare vengano automaticamente prelevate sul conto delle associazioni.

2.2. Nella riunione del 3 ottobre 1995, la Francia ha insistito sul fatto che la struttura piramidale del sistema di stabilizzazione istituito tramite la società Stabiporc ha come effetto di diluire il rischio assunto dagli organismi creditori, e ciò per i motivi seguenti:

— La solvibilità delle associazioni di produttori è stata rigorosamente accertata.

La Stabiporc ha infatti selezionato in base alla loro situazione finanziaria le associazioni di produttori idonee a fruire del dispositivo di stabilizzazione, escludendo dalla possibilità di ottenere acconti le associazioni che non offrono sufficienti garanzie di rimborso. Nella riunione del 3 ottobre 1995, la Francia ha evidenziato l'importanza di questa disposizione con l'argomento che la scelta delle associazioni di produttori in base alla loro solvibilità era una condizione fondamentale per la concessione alla società Stabiporc del prestito di 300 milioni da parte del consorzio bancario e dell'Unigrains.

Di regola, le associazioni di produttori sono cooperative agricole i cui soci generalmente non esercitano la suinicoltura come unica attività. La maggior parte degli allevatori pratica infatti attività multiple, con i seguenti vantaggi: redditi di origini diverse, conseguente accumulo di un capitale rilevante e maggiore stabilità.

— Il totale degli anticipi non può superare un determinato massimale, il che limita l'indebitamento delle associazioni beneficiarie.

Pur non contestando la diagnosi sulla situazione attuale del settore suino, la Francia tiene a far presente che il dispositivo Stabiporc si limita a permettere la concessione, a scopo di stabilizzazione, di prestiti di tesoreria per somme di scarsa entità (non più di 60 mila FF annuali per singolo beneficiario). Infatti, a norma della convenzione conclusa tra la Stabiporc e le associazioni, l'ammontare massimo erogabile dei prestiti è limitato a 40 FF per singolo suino da macello ed il numero di suini che può essere preso in considerazione è limitato a 1 500 capi all'anno per singolo allevatore.

— Il dispositivo è congegnato in modo che il rimborso dei prestiti concessi abbia luogo nel periodo in cui i corsi delle carni suine risalgono; ciò limita notevolmente i rischi di mancato rimborso.

— Le associazioni di produttori hanno costituito una serie di garanzie (fideiussioni solidali e costituzione di fondi propri — cfr. punto 2.1). Oltre a ciò, le convenzioni contengono le condizioni contrattuali consuete (clausole risolutive, interessi di mora, possibilità di ricorso in tribunale).

3. Per quanto concerne il recupero delle somme non pagate:

La Francia contesta l'interpretazione data dalla Commissione all'articolo 5 della convenzione conclusa tra la Stabiporc e l'Ofival, e più precisamente al suo ultimo comma che viene a corollario della disposizione secondo cui le somme non pagate saranno imputate in via prioritaria al credito dell'Ofival. La Francia si richiama al fatto che la Commissione aveva espresso il parere che l'ultimo comma dell'articolo 5, secondo cui «l'Ofival potrà detrarre gli importi non pagati dalle somme eventualmente dovute alle associazioni od ai loro aderenti per altre azioni», andasse interpretato non già come un obbligo di trattenuta imposto all'Ofival bensì come una semplice facoltà (punto 5 delle motivazioni della decisione in data 27 luglio 1994).

La Francia dichiara che una lettura globale della convenzione non può che infirmare siffatta interpretazione dell'articolo 5, ultimo comma. Infatti, l'articolo 8 dello stesso testo, secondo cui le somme eventualmente non pagate «verranno trattenute conformemente all'articolo 5», conferma chiaramente che ciò costituisce un obbligo per l'Ofival. Per la Francia, nulla si oppone pertanto a che, mediante clausola aggiuntiva alle convenzioni inizialmente concluse, l'espressione «l'Ofival potrà detrarre» venga modificata in «l'Ofival detrarrà», conformemente alla richiesta formulata all'articolo 2, secondo trattino, della decisione del 27 luglio 1994. Simili clausole aggiuntive sono state portate a conoscenza della Commissione con lettera del 18 ottobre 1995.

4. Per quanto concerne i tassi d'interesse:

Con lettera del 5 luglio 1995, la Francia ha comunicato, nell'ambito del procedimento C 8/94, che il contributo in conto interessi sul prestito di 60 milioni accordato dall'Ofival alla Stabiporc era del 2 % e che essa si impegnava a rimborsare l'aiuto su questa base. Tale abbuono d'interessi era stato calcolato in base ai risultati dell'indagine sul costo delle sovvenzioni alle imprese effettuata dalla «Banque de France», risultati debitamente resi noti dalla Francia.

Detta comunicazione e detto impegno non riguardavano tuttavia il prestito di 300 milioni concesso alla Stabiporc dal consorzio bncario e dall'Unigrains, vale a dire l'oggetto della pratica C 36/94 qui considerata.

III

1. Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono stati resi applicabili dall'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

2. Dalle osservazioni della Francia sul contributo effettivo dell'Ofival (cfr. punto II, paragrafo 1) risulta che la garanzia di questo organismo sul prestito di 300 milioni è concessa, da un lato, sotto forma di debito subordinato dell'importo di 60 milioni e, d'altro lato, mediante l'apertura di una linea di bilancio di 1 milione di FF.

3. La Commissione prende nota, per quanto riguarda il recupero delle somme non pagate, che la Francia è disposta a sostituire l'espressione «l'Ofival potrà detrarre» con l'espressione «l'Ofival detrarrà» (cfr. punto II, paragrafo 3), mediante clausola aggiuntiva alle convenzioni inizialmente concluse.

4. Dalle varie convenzioni che istituiscono il sistema Stabiporc risulta che, per i due prestiti alla Stabiporc — quello dell'Ofival, di 60 milioni di FF (pratica C 8/94) e quello del consorzio bancario e dell'Unigrains, di 300 milioni di FF (pratica C 36/94) — le condizioni di concessione sono diverse.

Infatti, il prestito del consorzio bancario e dell'Unigrains beneficia di una serie di garanzie private relativamente importanti, che sono invece inesistenti per il prestito dell'Ofival. Ne consegue che la garanzia dello Stato sul tasso d'interesse praticato non ha lo stesso impatto per i due prestiti;

— Le garanzie private sul prestito del consorzio bancario e dell'Unigrains sono le seguenti:

  — FF 90 milioni di garanzie private solidali sotto forma di fideiussione solidale pari al 25 % degli acconti versati alle associazioni di produttori suinicoli;

  — FF 10 milioni di contributi versati dalle associazioni beneficiarie mediante trattenuta di 1 FF per suino in occasione dei primi due pagamenti effettuati alle associazioni di produttori;

  — garanzie di solvibilità delle associazioni di produttori;

  — limitazione dei mutui che possono essere accordati alle associazioni di produttori;

  — clausole contrattuali consuete per garantire il recupero;

— La garanzia dell'Ofival per i due prestiti ammonta complessivamente a 61 milioni di FF (60 milioni sotto forma di rinuncia al credito + 1 milione di garanzia supplementare);

— Dalle cifre sopra citate si deduce che, su 300 milioni di FF mutuati dalla società Stabiporc, 139 milioni (300 − 161) non sono coperti né dalla garanzia dell'Ofival, né da fideiussioni o contributi privati. Al fine pertanto di valutare l'impatto degli aiuti pubblici sul tasso d'interesse praticato nei confronti della Stabiporc dai due organismi creditori, durante la riunione del 3 ottobre 1995 la Francia è stata invitata a precisare quali garanzie esistessero per la totalità del prestito di 300 milioni e, più particolarmente, se nel sistema fossero incorporati altri aiuti pubblici.

Nel corso di detta riunione, la Francia ha ribadito che l'unico aiuto pubblico esistente nel sistema Stabiporc era la garanzia di 61 milioni di FF fornita dall'Ofival sotto forma di debito subordinato e di apertura di una linea di bilancio; infatti, i 139 milioni erano garantiti dalla struttura piramidale del sistema e dalla diminuzione del rischio che ne consegue (cfr. punto II, paragrafo 2.2).

— Il tasso d'interesse che sarebbe stato praticato nei confronti della Stabiporc, se quest'ultima avesse dovuto pagare il premio di rischio dal quale è stata invece esentata grazie all'esistenza della garanzia dell'Ofival, è stato calcolato dalla Commissione secondo la media ponderata seguente:

TI: tasso d'interesse convenzionale praticato nei confronti della Stabiporc dal consorzio bancario e dall'Unigrains.

PIpub: percentuale dell'importo totale dei prestiti che beneficia di garanzie pubbliche.

PIpriv: percentuale dell'importo totale dei prestiti che beneficia di garanzie private.

$$[PIpub \times (TI + 2\,\%)] + (PIpriv \times TI)$$

Poiché la garanzia statale di 61 milioni si applica al 20,33 % del prestito di 300 milioni di FF e poiché nel sistema non sono incorporati altri aiuti pubblici, si deve concludere che le garanzie private coprono il 79,67 % di detto prestito.

Da quanto precede risulta che, per gli anni 1993 e 1994, il tasso d'interesse che la Stabiporc avrebbe dovuto praticare nei confronti delle associazioni di produttori suini alle quali ha prestato i fondi che le erano stati versati dal consorzio bancario e dall'Unigrains è il seguente:

1993

(20,33 % × 8,83 %) + (79,67 % × 6,83 %) = 7,23 %

1994

(20,33 % × 8,07 %) + (79,67 % × 6,07 %) = 6,47 %

Per il 1993 e il 1994 l'abbuono d'interessi è quindi dello 0,4 %.

7,23 % − 6,83 % = 0,4 % (anno 1993)

6,47 % − 6,07 % = 0,4 % (anno 1994).

— La Francia ha comunicato gli elementi necessari per calcolare l'importo dell'aiuto concesso globalmente alle associazioni di produttori — tramite la Stabiporc — in base al prestito di 300 milioni accordato dal consorzio bancari e dall'Unigrains.

Da tali informazioni risulta che l'importo globale dell'aiuto da recuperare a livello dei produttori sul prestito summenzionato è di 1 617 738 FF.

5. Secondo la RICA (Rete d'informazione contabile in agricoltura), il tasso d'indebitamento del settore suino (rapporto fra il totale dei mutui e il totale dei capitali propri e mutuati) è quasi del 48 % in Francia e del 31 % nella Comunità, mentre per l'agricoltura nel suo complesso è del 32 % in Francia e del 15 % nella Comunità.

La Commissione ha nondimeno tenuto conto dell'importanza delle garanzie private incluse nel sistema Stabiporc per apprezzare al suo giusto valore l'incidenza della garanzia statale sul tasso d'interesse praticato dagli organismi creditori alla Stabiporc e ripercosso da quest'ultima sulle associazioni di produttori.

Visto però che le condizioni in materia di interessi accordate alla Stabiporc e da essa ripercosse a livello dei produttori sono palesemente assai dissimili da quelle che un operatore economico potrebbe normalmente ottenere sul mercato finanziario, è evidente che la misura in causa costituisce un aiuto al funzionamento a favore dei suinicoltori.

IV

1. Considerata l'importanza del settore suinicolo francese nell'ambito comunitario, l'aiuto erogato in Francia ai produttori suini rischia di avere ripercussioni sul mercato comunitario e quindi d'incidere sugli scambi intracomunitari; esso risponde pertanto ai criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. Come risulta infatti dai dati Eurostat, il numero di suini macellati nel 1993 e nel 1994 ammonta rispettivamente a 24 112 500 e 24 785 400 per la Francia ed a 180 022 887 e 179 937 466 per la Comunità; la Francia totalizza dunque circa il 13 % delle macellazioni. Sempre negli anni 1993 e 1994, le esportazioni di suini vivi e macellati verso i paesi terzi sono ammontate rispettivamente a 56 736 e 113 611 tonnellate per la Francia ed a 730 642 e 973 498 tonnellate per la Comunità; la Francia detiene perciò approssimativamente l'8 % delle macellazioni per il 1993 e il 12 % per il 1994.

2. L'aiuto in esame è in contrasto con l'organizzazione comune dei mercati nel settore suino. Poiché esso riguarda un prodotto soggetto ad organizzazione comune di mercato, gli Stati membri hanno solo un potere limitato d'intervenire autonomamente nel funzionamento di quest'ultima. Le organizzazioni comuni di mercato sono da considerarsi come sistemi compiuti ed esaustivi, che non consentono agli Stati membri né di derogarvi, né di prendere misure atte a recarvi pregiudizio.

3. Le deroghe previste all'articolo 92, paragrafo 2 del trattato non possono palesemente essere applicate agli aiuti in esame.

— Le deroghe di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo precisano gli obiettivi perseguiti nell'interesse della Comunità, e non solo di settori specifici dell'economia nazionale. Tali deroghe devono essere interpretate in modo restrittivo, in sede di valutazione degli aiuti a finalità regionale o settoriale. In particolare, esse possono essere accordate solo nel caso in cui la Commissione accerti che l'aiuto è necessario per il conseguimento di uno degli obiettivi precisati dalle suddette disposizioni. Nel caso in esame, la Commissione non ha ravvisato alcuna giustificazione da cui emerga che l'aiuto in oggetto soddisfa le condizioni prescritte per l'applicazione di una delle deroghe contemplate all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato.

— Non si tratta di misure intese a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato, in quanto, dati gli effetti che può avere sugli scambi, l'aiuto è contrario all'interesse comune. Non si tratta nemmeno di una misura intesa a porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia dello Stato membro interessato, ai sensi della stessa disposizione.

— Quanto alle deroghe che l'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), prevede per gli aiuti intesi a favorire o agevolare lo sviluppo economico di talune regioni o di talune attività di cui alla suddetta lettera c), si deve constatare che i provvedimenti in discussione — dato il loro carattere di aiuti al funzionamento — non possono migliorare in modo durevole le condizioni del settore economico

beneficiario degli aiuti, poiché al momento della loro cessazione esso si troverebbe nella stessa situazione strutturale esistente prima dell'intervento statale. Si tratta di un tipo di aiuti a cui la Commissione, in linea di massima, si è sempre opposta, poiché la loro concessione non è vincolata a condizioni idonee a farli beneficiare di una delle deroghe contemplate all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato.

— Anche se fosse prospettabile per l'aiuto in causa una deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3 del trattato, il fatto che esso violi l'organizzazione comune dei mercati, come rilevato al punto 2, esclude l'applicazione di tale deroga.

4. Conseguentemente, gli aiuti sopra menzionati devono considerarsi incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato.

5. La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze che la Commissione potrà eventualmente trarre sul piano del finanziamento della politica agraria comune da parte del FEAOG.

6. La misura in oggetto, istituita e applicata senza attendere la decisione finale della Commissione, è illegale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato; le autorità francesi hanno infatti provveduto a notificarla solo il 20 giugno 1994, in risposta alla lettera inviata dalla Commissione il 16 febbraio 1994 nell'ambito del procedimento n. C 8/94.

7. In caso di incompatibilità degli aiuti con il mercato comune, la Commissione, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, e più particolarmente alla sentenza 12 luglio 1973, causa 70/72 [1], confermata dalle sentenze 24 febbraio 1987 e 20 settembre 1990 nelle cause, rispettivamente, 310/85 [2] e C-5/89 [3], dovrebbe esigere dagli Stati membri il recupero presso i beneficiari dell'importo degli aiuti concessi illegalmente.

Tenuto conto di quanto precede, l'aiuto in oggetto deve essere recuperato.

Il recupero dev'essere effettuato secondo le pertinenti norme procedurali francesi, in particolare quelle relative agli interessi di mora sui crediti concessi dallo Stato, interessi che decorrono dalla data di concessione degli importi in oggetto.

Il recupero è necessario per ripristinare la situazione precedente, sopprimendo tutti i vantaggi finanziari di cui i titolari degli aiuti concessi abusivamente hanno indebitamente beneficiato dalla data del versamento di questi ultimi. Esso è tanto più necessario, considerata la difficile situazione del mercato e tenuto conto della decisione — adottata dalla Commissione il 19 agosto 1988 — di chiudere il procedimento già avviato in un'occasione precedente, sempre in rapporto alla Stabiporc, con lettera del 12 ottobre 1984. A tal fine, la Commissione ha tenuto conto delle circostanze specifiche inerenti al caso qui trattato, evitando di promuovere procedimenti per gli aiuti relativi al periodo precedente, a condizione tuttavia che in futuro la Francia non ricorra più a questo tipo di interventi. Essa ha quindi invitato la Francia a notificare tutte le modificazioni previste e si è riservata la facoltà di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, qualora i provvedimenti francesi risultassero incompatibili con l'articolo 92,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto concesso ai produttori di suini mediante gli acconti versati nell'ambito delle convenzioni Stabiporc-consorzio bancario e Stabiporc-Unigrains è illegale, in quanto costituisce una violazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Esso è inoltre incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del medesimo.

L'aiuto di cui al primo comma consiste nella differenza fra il tasso d'interesse al quale gli acconti sono stati concessi alle associazioni di produttori tramite la Stabiporc e il tasso d'interesse al quale dette associazioni avrebbero potuto ottenerli tramite la Stabiporc presso gli stessi istituti di credito che formano il consorzio bancario, ma in condizioni normali di mercato, vale a dire senza la garanzia statale fornita dall'Ofival.

L'importo dell'aiuto da ricuperare ammonta a 1 617 738 FF.

Articolo 2

La Francia è tenuta a sopprimere l'aiuto di cui all'articolo 1 fissando il tasso degli anticipi al tasso normale di mercato menzionato all'articolo 1.

Articolo 3

La Francia è tenuta ad esigere, entro due mesi dalla presente decisione, la restituzione mediante recupero degli importi di cui all'articolo 1 già versati.

[1] Commissione/Germania, Racc. 1973, pag. 813.
[2] Deufil GmbH/Commissione, Racc. 1987, pag. 901.
[3] Commissione/Germania, Racc. 1990, pag. 3437.

La restituzione avrà luogo secondo le procedure e le disposizioni della legislazione nazionale, in particolare quelle concernenti gli interessi di mora sui crediti dello Stato. Le somme da recuperare producono interessi a decorrere dalla data di concessione degli importi in oggetto.

Articolo 4

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Francia comunica alla Commissione le misure adottate per conformarsi al disposto degli articoli 2 e 3.

Articolo 5

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione